

Dal 1° gennaio 2007 è abolito il regime di tassazione forfetario per i piccoli imprenditori e i professionisti

di Vincenzo D'Andò

Pubblicato il 10 febbraio 2006

Da l'1.1.2007 i piccoli contribuenti (**imprese e professionisti**) non potranno più utilizzare il regime forfetario (*di cui art. 3, co. da 171 a 174, L. n. 662/1996*), ciò poiché l'art. 5, co. 2 del D.L. 203/2005 (*conv. in L. n. 248 del 2.12.2005*) ha abrogato tali disposizioni a decorrere dal 2007. Pertanto, l'anno 2006 sarà l'ultimo anno nel quale potranno applicare tale regime. A tal fine, di seguito si esaminano gli aspetti essenziali del citato regime forfetario.

REGIME FORFETARIO (art. 3, co. da 171 a 174, L. n. 662/1996) per le imprese e professionisti (ABOLITO DAL 2007)

Le persone fisiche, esercenti attività d'impresa e i professionisti, applicano il regime forfetario se nell'anno solare precedente:

- Non hanno realizzato un volume d'affari superiore a euro 10.329,14 (si tiene conto anche dei corrispettivi non rilevanti ai fini dell'IVA percepiti

nell'esercizio);

- non hanno effettuato esportazioni;
- non hanno utilizzato beni strumentali di costo complessivo al netto degli ammortamenti superiori a euro 10.329,14;
- non hanno corrisposto compensi, tenuto conto dei contributi previdenziali e assistenziali, ai dipendenti e collaboratori stabili superiori al 70% del volume d'affari realizzato, quindi fino ad un massimo di euro 7.230,40.

Nel regime forfetario, ai fini IVA, le imprese che svolgono, quale attività, prestazioni di servizi la percentuale da applicare all'imposta corrispondente alle operazioni imponibili è del 73%, mentre per le imprese aventi ad oggetto altre attività, la percentuale è del 60%.

Per i professionisti la percentuale è, invece, del 84%.

Viceversa, ai fini delle imposte sui redditi sono queste le percentuali:

- 75% (prestazioni di servizi di imprese);
- 61% (altre attività di imprese);
- 78% (per i professionisti e artisti).

Il regime cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui vengono meno le condizioni descritte sopra.

Nel regime forfettario gli adempimenti documentali e contabili di cui al Decreto IVA (e al Decreto 600/1973), sono semplificati e consistono soltanto nell'obbligo:

- di emettere fattura, per le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, solo su richiesta del cliente;
- di conservare le fatture ai sensi dell'art. 22 del DPR 29.09.1973, n. 600;
- di annotare, entro il giorno 15 di ogni mese, nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o in un prospetto conforme al modello approvato con DM 11.02.1997, l'ammontare complessivo distinto per aliquota delle operazioni effettuate nel mese precedente; entro la stessa data e secondo le stesse modalità devono essere annotati distintamente gli altri compensi e i corrispettivi percepiti, non rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- di richiedere e conservare la documentazione degli acquisti oggetto dell'attività propria dell'impresa;

Il citato prospetto deve essere solo numerato in ogni pagina, in esenzione da tributi di bollo e di concessione governativa.

Altri regimi contabili che rimangono

Viceversa, rimangono i seguenti regimi contabili: Quello supersemplificato (art. 3, co. da 165 a 170), quello agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13, L. 388/2000) e il regime fiscale delle attività marginali (art. 14, L. 388/2000).

Contribuenti marginali e nuove iniziative produttive (art. 13 e art. 14, L. 388/2000)

Tale regime, dunque, non viene abolito, questi di seguito gli aspetti salienti.

In base alla Legge 388/2000, le persone fisiche che intraprendono nuove attività (art. 13) o che svolgono attività marginali (art. 14), possono optare per l'esonero dalla tenuta della **contabilità**, nonché per l'esonero dalla liquidazione e dal versamento periodico dell'IVA (che avviene, quindi, annualmente), finché permangono in tale regime. Restano obbligatorie la conservazione dei documenti emessi e ricevuti e l'emissione di fattura o documento fiscale se prescritto dalla legge.

Possono richiedere l'applicazione del regime fiscale delle nuove attività le sole persone fisiche e i titolari di imprese familiari a condizione che:

- Negli ultimi 3 anni non abbiano esercitato attività artistica, professionale o d'impresa (anche familiare o in forma associata);

- la nuova attività da intraprendere non costituisca la mera prosecuzione di una precedente anche svolta in qualità di lavoratore dipendente o autonomo, compresa quella sotto forma di collaborazione coordinata continuativa (sono esclusi i periodi di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni);
- l'ammontare dei compensi di lavoro autonomo o i ricavi per le attività imprenditoriali di servizi non siano superiori a Euro 30.987,41. Nel caso di attività diverse da quelle di servizi il limite è elevato a Euro 61.974,83. In presenza di più attività esercitate contemporaneamente la somma dei ricavi e compensi non può superare il limite posto per l'attività prevalente, cioè quella in cui sono stati conseguiti i maggiori ricavi o compensi;
- nel caso di prosecuzione di un'attività d'impresa svolta precedentemente da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi realizzati nell'esercizio precedente quello di opzione per il nuovo regime non sia stato superiore ai limiti suddetti;
- siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

Esercizio dell'opzione

I contribuenti comunicano l'opzione per il regime agevolato all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, in sede di presentazione della dichiarazione d'inizio attività. Tale comunicazione e l'eventuale intenzione di avvalersi dell'assistenza fiscale possono avvenire mediante apposito modello (Provvedimento 14/3/2001). Analoga procedura deve essere applicata nel caso

di rinuncia al regime.

Durata

la normativa prevede una durata massima di permanenza nel nuovo regime di tre anni, ma anche prima di tale termine è facoltà del contribuente comunicare all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate la propria rinuncia al regime agevolato.

Determinazione del reddito

Il reddito da assoggettare a tassazione agevolata deve essere determinato come differenza tra l'ammontare dei ricavi e compensi e quello dei costi e spese determinati secondo le regole previste per il lavoro autonomo o per l'attività d'impresa in **contabilità** semplificata. In sostituzione dell'IRPEF e delle relative addizionali il contribuente applica sul reddito un'imposta sostitutiva pari al 10% dello stesso. Per i soggetti già esistenti che svolgono attività marginali l'aliquota dell'imposta sostitutiva è del 15% ed il reddito da assoggettare a tassazione agevolata deve essere determinato come differenza fra l'ammontare dei ricavi e compensi (determinati automaticamente dal programma GE.RI.CO. in base ai componenti negativi e dati extra-contabili forniti dal contribuente) e quello dei costi e spese determinati secondo le regole previste per il lavoro autonomo o per l'attività d'impresa in **contabilità** semplificata.

Disposizioni comuni ai regimi delle attività marginali e delle nuove iniziative

Il regime fiscale cessa di avere efficacia quando:

- I ricavi o i compensi conseguiti (o valutati in base agli studi di settore per i contribuenti marginali) superano il limite fissato per l'ammissione al regime agevolato; a decorrere dal periodo d'imposta successivo il contribuente sarà assoggettato a tassazione ordinaria;
- i ricavi o i compensi conseguiti (ovvero quelli valutati in base agli studi di settore per i contribuenti marginali) superano il limite fissato per l'ammissione al regime agevolato di oltre il 50% del limite stesso; in tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l'intero reddito d'impresa o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d'imposta stesso in cui il limite è stato superato;
- in caso di rinuncia da parte del contribuente.

E previsto l'esonero dai versamenti periodici per le persone fisiche che svolgono attività professionali rientranti nel regime delle nuove iniziative (art. 13, L. 388/2000) e delle attività marginali (art. 14, L. 388/2000).

Regime contabile supersemplificato (art. 3, co. da 165 a 170, L. 662/1996)

Anche tale regime contabile rimarrà e non sarà abolito. Questi gli aspetti principali.

In tale regime (che non incide sulle modalità di determinazione dell'Iva, che avviene sempre nei modi normali) gli adempimenti documentali e contabili sono semplificati. I registri Iva possono essere sostituiti da un apposito prospetto, approvato con D.M.11.2.1997.

Fermi restando, se prescritti, gli obblighi di fatturazione, le persone fisiche devono:

- annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate o, in mancanza del relativo obbligo, effettuate in ciascun mese, con riferimento a tale mese, entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri previsti ai fini della imposta sul valore aggiunto o nell'apposito prospetto conforme al modello approvato con DM 11.2.1997, tenuto e conservato a norma dell'art. 39 del D.P.R. n.633/1972.

Entro la stessa data e secondo le stesse modalità devono essere annotati i compensi ed i corrispettivi delle operazioni non rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, il valore delle eventuali rimanenze;

- annotare, entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali della imposta sul valore aggiunto, l'importo complessivo imponibile, mensile o trimestrale, degli acquisti e delle importazioni, indicando la relativa imposta, nel registro degli acquisti o nel citato prospetto.

Inoltre, la documentazione degli acquisti e degli altri costi oggetto dell'attività

propria dell'impresa, arte o professione, deve essere comunque conservata ai sensi dell'art. 22 del DPR n. 600/1973, cioè fino a quando non si siano prescritti i termini per l'accertamento

Tale regime supersemplificato si applica dal 1.1.1997 ai soggetti persone fisiche, che nell'anno precedente:

- hanno realizzato un volume d'affari non superiore a Euro 15.493,71 (comprensivo dei compensi fuori campo IVA) per le attività di prestazioni di servizi e non superiore a Euro 25.822,84 negli altri casi, a tal fine si tiene conto anche dei corrispettivi e dei compensi delle operazioni non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA, effettuate nel periodo di imposta. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente attività di cessioni di beni e di prestazioni di servizi, si fa riferimento all'attività esercitata in prevalenza;
- non abbiano effettuato acquisti per un ammontare al netto dell'IVA superiore a Euro 18.075,99 se l'attività esercitata è la rivendita o superiore a Euro 10.329,14 negli altri casi.
- non abbiano utilizzato beni strumentali di costo complessivo al netto degli ammortamenti superiore a Euro 25.822,84;
- non abbiano corrisposto compensi a dipendenti e altri collaboratori stabili superiori a Euro 10.845,59 per le attività di prestazioni di servizi o superiori a Euro 18.075,99 negli altri casi;

Non occorre opzione o rinuncia per coloro che sono già in attività, viceversa, chi inizia l'attività e intende usufruire delle semplificazioni contabili deve attestare nella dichiarazione di inizio attività di presumere di non superare i citati limiti nel corso dell'anno.

gennaio 2006

A CURA VINCENZO D'ANDO'

